



COMUNE DI PIANIGA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 103 del 05-12-2017

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "TERGOLA", IN CAZZAGO DI PIANIGA - ZONA Fb/07 - PRATICA EDILIZIA N. 2017/335.

L'anno **duemiladiciassette** addì **cinque** del mese di **dicembre** alle ore **09:45** nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

CALZAVARA MASSIMO	SINDACO	P
CALZAVARA FEDERICO	VICE SINDACO	P
GUERRA SIMONE	ASSESSORE	P
LEVORATO ANDREINA	ASSESSORE	P
VOLPE GIAN LUCA	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta DOTT. NUZZO MARCELLO - Segretario Generale.

Il Sig. CALZAVARA MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CALZAVARA MASSIMO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. NUZZO MARCELLO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 22/01/2013 è stato adottato il Piano di Lottizzazione denominato “Tergola” in Cazzago di Pianiga – Zona F3/07;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 04/04/2013 è stato approvato il Piano di Lottizzazione denominato “Tergola” in Cazzago di Pianiga – Zona F3/07”;
- in data 07/12/2016, innanzi al Notaio Giuseppe Sicari, Notaio in Castelfranco Veneto, è stata stipulata la Convenzione Urbanistica ad oggetto “Opere di Urbanizzazione di valore Inferiore alla Soglia Comunitaria”, Rep. 14394, registrata in data 13/12/2017, a Montebelluna al n. 9439 Serie 1T, relativa alle opere di Urbanizzazione del suddetto Piano;

VISTO il Permesso di Costruire n. 6/2017, rilasciato in data 04/04/2017, pratica edilizia 2012/260, per le opere “Piano di Lottizzazione di Iniziativa Privata Area ZTO FB/07 – Lottizzazione “Tergola”;

DATO ATTO che in data 04/08/2017 è stata inoltrata la Comunicazione di Inizio Lavori relativa al Permesso di Costruire di cui sopra, acquisita la prot. n. 15162;

VISTA la richiesta di Variante al Piano Urbanistico Attuativo Denominato “Tergola” in Cazzago di Pianiga – Zona Fb/07, presentata in data 10/10/2017 prot. 19287, pratica Edilizia 2017/335, dal Sig. De Stefani Giovanni Battista, nella sua qualità di procuratore della ditta proprietaria (Sigg. De Stefani Vincenzo, Alessandra, Chiara, Cristina, Federico, Alberto, Francesco, Giacomo e Magni Giovanna), finalizzata alla modifica della convenzione Urbanistica relativa al Piano Urbanistico in parola;

CONSIDERATO:

- che all’Art. 3 comma 9 della predetta Convenzione stabilisce quanto di seguito in estratto: “Pur non rientrando tra le opere di Urbanizzazione si indica nelle tavole di progetto la previsione di realizzazione, a sud, della passerella ciclo-pedonale di attraversamento dello scolo consorziale Tergola, la quale deve essere progettata ed eseguita a carico degli attuatori gli interventi previsti sui lotti 2 e 3 del Piano, anche nel caso venga prevista l’attuazione in forma disgiunta;
- che con la succitata istanza di variante chiede di modificare il comma 9 dell’Art. 3, proponendo che la passerella debba essere progettata ed eseguita a carico degli attuatori gli interventi previsti sui lotti 1 e 3 del Piano, come riportato nella relazione dell’Ing. Andrea Berro in data 10/10/17 prot. 19287;
- che la variante è stata adottata con D.G.C. n. 95 del 31/10/2017 avente ad oggetto: “Adozione variante al piano urbanistico attuativo denominato “Tergola”, in Cazzago di Pianiga – zona Fb/07 – pratica edilizia n. 2017/335” e che successivamente non è stata presentata alcuna osservazione;

VISTO il P.A.T. approvato con Conferenza dei Servizi del 08/04/2010 e ratificato con DGRV n. 1651 del 22/06/2010;

VISTO il Piano degli Interventi - 1° Fase - approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 06/12/2011;

VISTO il Piano degli Interventi - 2° Fase - approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 01/03/2013;

VISTA la variante n. 3 al P.I. approvata dal C.C. con deliberazione n. 5/2016;

VISTA la variante n. 4 al P.I. adottata dal C.C. con deliberazione n. 26 del 18/07/2017;

CONSTATATO che la dotazione minima di superfici pubbliche destinate a strade, marciapiedi, verde e parcheggi relativi a nuovi strumenti urbanistici non viene mutata con la richiesta di Variante;

VISTO l'estratto dello schema di convenzione "modificato" e che tale documento è depositato presso l'ufficio tecnico comunale settore urbanistica;

VISTO altresì che la variante al piano urbanistico attuativo si compone della seguente documentazione:

- Richiesta di Variazione del P.U.A in data 10/10/2017 prot. 19287;
- Relazione Illustrativa Variante Urbanistica a firma dell'Ing. Andrea Berro;
- Estratto Convenzione con evidenziata modifica;

DATO ATTO che tale documentazione è depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale settore Urbanistica;

VISTO il D.P.R. 380/201;

VISTO il Decreto Legge n. 70/2011 c.d. "DECRETO SVILUPPO" convertito successivamente con modifiche (L. n. 106 del 12/07/2011), che introduce una rilevante semplificazione e cioè la sottrazione delle competenze al Consiglio Comunale, che competono più propriamente alla Giunta Comunale, in particolare l'adozione e l'approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi;

RITENUTO, di conseguenza, che il presente provvedimento debba necessariamente essere sottoposto alla Giunta comunale anziché al Consiglio comunale, come previsto dalla sopraccitata L.106/2011;

VISTA la L.R. 61/85, La Legge Regionale 23/04/04 n. 11 ed in particolare la procedura indicata all'art. 20, come integrata dall'art. 5 della L.R. 106/2011 e la a L.R. 61/85;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. L.vo n. 267/2000;

CON due distinte votazioni di cui una per l'immediata eseguibilità, che hanno riportato entrambe voti unanimi,

D E L I B E R A

per quanto prima evidenziato:

- 1) di approvare la Variante al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata denominato "Tergola", presentato in data 10/10/2017 prot. 19287 dal Sig. De Stefani Giovanni Battista nella sua qualità di procuratore della ditta proprietaria (Sigg. De Stefani Vincenzo, Alessandra, Chiara, Cristina, Federico, Alberto, Francesco, Giacomo e Magni Giovanna), compreso nell'ambito classificato dal P.R.G. vigente quale Z.T.O. F3/07, su terreno censito con Foglio 14 mapp. 118, 350, 650, 651, 652, 953, 955, 957, 962, 1402, 1403, che si compone della documentazione citata in premessa;
- 2) di dare atto che non sono necessari i pareri e i nulla-osta degli enti competenti in quanto si tratta di una modifica di minima della convenzione;
- 3) di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti alla modifica della convenzione saranno a carico della ditta lottizzante;
- 4) di dare atto che entro 5 giorni dall'adozione, il PUA è stato depositato presso la segreteria del Comune per la durata di dieci giorni e che del deposito si è data notizia mediante pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio informatico del Comune e mediante affissione di manifesti e che nei successivi 20 giorni non sono state presentate osservazioni;
- 5) di demandare al Responsabile del Settore Edilizia Privata – Urbanistica, gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
- 6) di consentire a che l'ufficiale rogante possa apportare alla convenzione quelle modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero comunque necessarie al fine di perfezionare l'atto;
- 7) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si attesta che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune è eseguibile dal giorno della sua approvazione essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL)